



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **25023/10** R.G. ;

promossa da:

B.A., rappresentato e difeso dagli omissis, in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in opposizione;

-PARTE ATTRICE OPPONENTE-

contro:

TE. S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. omissis;

-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-

avente per oggetto: **Opposizione a decreto ingiuntivo**;

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Omissis

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Premessa.

1.1. La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.

In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi

del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “*delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*” e non più anche “*dello svolgimento del processo*”.

Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “*la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.*”

Ciò chiarito, è comunque opportuno premettere quanto segue:

1.2. Su ricorso depositato dalla società TE. S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. SC. Alvaro, il Tribunale di Torino, con decreto n. 4618/2010, datato 05.05.2010, depositato in data 06.05.2010, ha ingiunto al sig. B.A. di pagare alla ricorrente la somma di Euro 6.287,54, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrente.

La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto sulla base di due contratti per “servizio gas” stipulati in data 9.10.2008 relativi agli immobili di proprietà del sig. B.A. siti, rispettivamente, in Torino via dell’Industria n. 15 ed in Torino via Carlo Alberto n. 3, concernenti la stagione 2008/2009.

1.3. Con atto di citazione datato 17.09.2010 notificato in data 21.09.2010, il sig. B.A. ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo:

- di respingere l’eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l’opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione.

- nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 4618/2010 del 5-6/5/2010, notificato in data 28/6/2010, dichiarandolo nullo, inefficace o comunque privo di causa e di respingere le domande tutte *ex adverso* formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, dichiarando che il sig. B.A. non è tenuto al pagamento di alcunché nei confronti della TE. S.r.l. per i motivi esposti;

- in via subordinata, dato atto del versamento effettuato dal sig. B.A. della somma di Euro 2.968,72 e dato altresì atto dell’offerta della somma di Euro 1.369,37 formulata *banco iudicis* alla TE. dal sig. B.A., di accertare le somme eventualmente ancora dovute dal sig. B.A. alla TE. S.r.l. condannandolo per l’effetto al pagamento di dette somme.

1.4. In data 12.01.2011 si è costituita in Cancelleria la parte convenuta-opposta società TE. S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. SC. Alvaro, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte, eccependo, in via pregiudiziale, la tardività della notifica dell’opposizione e

la conseguente improcedibilità della medesima e chiedendo l'accoglimento delle altre conclusioni di cui in epigrafe.

1.5. A seguito di alcuni rinvii concessi dal Giudice su richiesta delle parti per la pendenza di trattative, all'udienza in data 18.10.2011 il difensore del sig. B.A. ha offerto la somma di Euro 1.369,37 alla TE. con la consegna dell'assegno n. 3024433346-12 tratto su BNL, dell'importo di Euro 1.369,37.

L'assegno è stato ritirato dal difensore della società TE. S.r.l. a titolo di acconto sul maggior dovuto.

Le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini previsti dall'art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore ha concesso alle parti i seguenti termini perentori:

- 1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

1.6. All'esito dell'udienza in data 21.02.2012 il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalla parte attrice-opponente e, in via subordinata, dalla parte convenuta-opposta e, con Ordinanza in data 24.02.2012, sciogliendo la predetta riserva, rilevato che l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione proposta dalla TE. S.r.l. avrebbe potuto definire il giudizio, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, ai sensi dell'art. 187, 3° comma, c.p.c. .

1.7. Infine, all'udienza in data 26.10.2012 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell'art. 190 c.p.c., così come previsto dall'art. 281-*quinquies* 1° comma c.p.c..

2. Sull'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'attore-opponente sig. B.A..

2.1. Come si è detto, l'attore-opponente ha eccepito la nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto in quanto non effettuata nel domicilio eletto dal sig. B.A. nei contratti stipulati tra le parti in Omissis.

L'eccezione non risulta fondata.

2.2. Invero, è pacifico in causa che il sig. B.A. risiede in Torino corso Tassoni n. 69 come, del resto, espressamente indicato dallo stesso attore-opponente nell'epigrafe dell'atto di citazione in opposizione.

La notifica del decreto ingiuntivo opposto, pertanto, è stata correttamente effettuata presso la residenza del sig. B.A. in Torino corso Tassoni n. 69, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. .

2.3. E' ben vero che le fatture della società TE. S.r.l. sono state inviate al sig. B.A. in Torino omissis (cfr. docc. da 1 a 14 prodotti dall'attore-opponente e docc. da 3 a 6 prodotti dalla convenuta-opposta), così come la lettera inviata dalla predetta società in data 16.03.2009 (cfr. doc. 15 prodotto dall'attore-opponente) .

Peraltro, ai sensi dell'art. 47, c.c., si può eleggere domicilio speciale *“per determinati atti o affari”* e questa *“elezione deve farsi espressamente per iscritto”*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 141, 2° comma, c.p.c., *“quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria”* unicamente *“se così è stato espressamente dichiarato”*.

Nel caso di specie, nei due contratti di attivazione del gas per il Condominio sito in Torino via dell'Industria n. 15 e per il Condominio sito in Torino via Carlo Alberto n. 3 il sig. B.A., nell'indicare l' “indirizzo” di Torino Omissis, non ha effettuato una vera e propria “elezione di domicilio” (cfr. docc. 1 e 2 prodotti dalla convenuta-opposta).

In ogni caso, anche a volere, per ipotesi, qualificare come “elezione di domicilio” la mera indicazione dell' “indirizzo” in Torino Omissis, si deve osservare che nei predetti due contratti di attivazione del gas non è stata comunque espressamente formulata la dichiarazione di obbligatorietà delle notificazioni richiesta dal citato art. 141, 2° comma, c.p.c.

Del resto, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, la notificazione di un atto giudiziario può essere effettuata sia al destinatario che al suo domiciliatario, ma quest'ultima notifica postula quella dichiarazione del destinatario (ai sensi dell'art. 47 c.c.) dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni presso una persona od un ufficio determinati, con indicazione specifica dell'atto (o degli atti) da

notificare, cui non è equivalente la delega a ricevere la corrispondenza (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 16/04/1984, n. 2452 in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 3-4).

2.4. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, la predetta eccezione dev'essere rigettata.

3. Sull'eccezione di inammissibilità dell'opposizione proposta da parte convenuta-opposta.

3.1. Come si è detto, parte convenuta-opposta ha eccepito la tardività della notificazione dell'opposizione, con conseguente "improcedibilità" della medesima.

3.2. Deve premettersi che la predetta eccezione riveste natura processuale ed è rilevabile anche d'ufficio, per cui non è preclusa alla convenuta-opposta costituitasi tardivamente, secondo quanto disposto dall'art. 167, 2° comma, c.p.c.

In proposito, la Cassazione ha chiarito che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c., se (come nel caso di specie, secondo quanto si dirà *infra*) dagli atti emerga con certezza la tardività dell'opposizione in riferimento sia al *dies a quo*, ossia alla data di notificazione del decreto, che al *dies ad quem*, ossia alla data della relativa opposizione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 24 novembre 2011, n. 24858 in Giust. civ. Mass. 2011, 11, 1671).

Ciò premesso, l'eccezione risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei limiti e secondo precisazioni che seguono.

3.3. Com'è noto, l'atto di citazione in opposizione dev'essere notificato al creditore-ricorrente entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo e che, di regola, è pari a 40 giorni.

L'art. 641, 1° comma, c.p.c., infatti, dispone testualmente quanto segue:

“Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espreso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata”.

Inoltre, l'art. 647 c.p.c., sotto la rubrica “esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”, prevede quanto segue:

“Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del

ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”.

Come si è visto, l'art. 647 precisa che il Giudice che ha pronunciato il decreto ingiuntivo deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. La norma mira ad assicurare al debitore intimato la possibilità di opporsi al decreto ingiuntivo prima che questo divenga esecutivo nei suoi confronti. Peraltro, si ritiene che il Giudice debba ordinare la rinnovazione della notificazione soltanto nel caso in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica ovvero per causa a lui non imputabile e, inoltre, non a vantaggio dell'intimante se sia Sc. il termine di cui all'art. 644 c.p.c. (cfr. in tal senso: Tribunale Roma 24 giugno 1999 in Giur. rom. 00, 393).

Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore-opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n. 11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile, sez. I, 06 settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529; Cass. civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n. 16540; Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01 marzo 2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).

Le conseguenze della mancata o tardiva proposizione dell'opposizione sono quindi analoghe a quelle previste nei giudizi di impugnazione, derivandone l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

A ben vedere, l'art. 647 c.p.c. non lo prevede espressamente, ma la dottrina e la giurisprudenza prevalenti desumono l'intenzione del legislatore di attribuire al decreto ingiuntivo non opposto (od opposto con giudizio poi estinto o dichiarato inammissibile o improcedibile) l'efficacia propria del giudicato:

- dall'art. 650 c.p.c. che, nel disciplinare l'opposizione tardiva, indica alcune limitazioni che non avrebbero senso se il decreto ingiuntivo opposto non fosse incontrovertibile;

- dall'art. 656 c.p.c. che prevede l'impugnazione del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo a norma dell'art. 647 unicamente per revocazione straordinaria (ossia nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395) e con opposizione di terzo revocatoria (ossia nei casi previsti nell'art. 404 secondo comma).

3.4. Nel caso di specie, nel decreto ingiuntivo opposto il Tribunale di Torino ha ingiunto all'altra parte di pagare la somma nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine poteva essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si sarebbe proceduto a esecuzione forzata.

Il decreto ingiuntivo opposto è stato quindi ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la residenza del sig. B.A. in Torino corso Tassoni n. 69 (secondo quanto si è detto ampiamente al paragrafo precedente).

La Corte Costituzionale, con la nota sentenza n.3/2010, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, in mancanza, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Nel caso di specie, la raccomandata è stata spedita in data 14.06.2010 e risulta ritirata in data 17.06.2010 (cfr. doc. 10 prodotto dalla convenuta-opposta).

In ogni caso, la notifica si sarebbe comunque perfezionata al più tardi decorsi dieci giorni dalla spedizione e, dunque, in data 24.06.2010.

Senonché, l'atto di citazione in opposizione è stato notificato soltanto in data 21.09.2010 e, dunque, in ogni caso, tardivamente.

3.5. Pertanto, l'opposizione proposta da parte attrice-opponente dev'essere dichiarata inammissibile (e non "improcedibile"), in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.

Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere dichiarato esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..

3.5. La tardività dell'opposizione e la conseguente declaratoria di inammissibilità assorbono ovviamente tutte le altre domande ed eccezioni.

Del resto, è stato chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda riconvenzionale o subordinata proposta dall'attore nei confronti del convenuto nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo; l'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la

domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n. 8280 in Giustizia a Milano 2009, 7-8 56)

Naturalmente, la società TE. S.r.l. dovrà comunque detrarre dalla somma capitale di cui al decreto ingiuntivo opposto gli acconti già corrisposti dal sig. B.A., compreso ovviamente l'acconto di Euro 1.369,37 corrisposto all'udienza del 18.10.2011 con la consegna al legale della TE. S.r.l. dell'assegno n. 3024433346-12 tratto su BNL.

4. Sulle spese processuali del presente giudizio di opposizione.

4.1. In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte attrice-opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte convenuta-opposta le spese processuali del presente giudizio di opposizione, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell'art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).

4.2. Vista l'esplicita istanza in tal senso avanzata dal difensore della società TE. S.r.l., unitamente alla condanna alle spese devono essere distratte in suo favore i compensi non riscossi e le spese che il difensore stesso ha dichiarato di avere anticipato, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., tanto relativamente alla fase monitoria (e già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 4618/2010, datato 05.05.2010, depositato in data 06.05.2010), quanto relativamente alla presente fase di opposizione (così come liquidate in dispositivo).

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. **25023/10** R.G. promossa dal sig. B.A. (attore-opponente) contro la società TE. S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. SC. Alvaro (convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:

1) Rigetta l'eccezione di nullità della notifica del decreto ingiuntivo opposto proposta dall'attore-opponente sig. B.A..

2) Dichiaro inammissibile l'opposizione proposta da parte attrice-opponente, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto:

3) Dichiaro esecutivo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 4618/2010, datato 05.05.2010, depositato in data 06.05.2010, ai sensi dell'art. 647 c.p.c. .

4) Dichiaro tenuto e condanna l'attore-opponente sig. B.A. , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta-opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi **Euro 2.140,00=** per compensi, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrente.

5) Dispone, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione in favore dell'Avv. Giorgio STRAMBI, difensore della convenuta-opposta società TE. S.r.l.:

- sia dei diritti, onorari e spese relativi alla fase monitoria, già liquidati nel decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Torino n. 4618/2010, datato 05.05.2010, depositato in data 06.05.2010;

- sia del compenso e delle spese relative alla presente fase di opposizione, liquidati al punto 4 del dispositivo che precede.

Così deciso in Torino in data 29 gennaio 2013.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Sent. n. 966/2013 pubblicata in data 11 febbraio 2013